

Dal mondo

Ue: approvata la modifica della direttiva madre-figlia (2)

2 Settembre 2014

A formalizzare il cambiamento è stato il Consiglio dell'Unione europea nel corso della sessione del luglio scorso

Thumbnail
Image not found or type unknown

La direttiva madre-figlia per creare un *level playing field* tra gruppi societari nazionali e gruppi multinazionali e garantire la neutralità fiscale si pone l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione giuridica ed economica sui dividendi comunitari.

La doppia imposizione giuridica ed economica

La doppia imposizione giuridica è evitata eliminando la ritenuta alla fonte "in uscita" sui dividendi comunitari distribuiti da una società figlia alla sua società madre (articolo 5 della direttiva), mentre la doppia imposizione economica viene evitata a livello della società madre garantendo l'esenzione da imposizione ai dividendi percepiti od un credito d'imposta indiretto (cfr. articolo 4 della direttiva "...omissis.. autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata...omissis...entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.").

Le condizioni per l'applicabilità

La direttiva "madre-figlia" è applicabile al ricorrere di una serie di condizioni soggettive ed oggettive. In breve, come condizioni soggettive è previsto che: le società debbano assumere una veste societaria tra quelle contenute nell'allegato I, parte A della direttiva; debbano essere assoggettate, senza possibilità di opzione ed esenzione, a una delle imposte elencate nel medesimo allegato, parte B; debbano essere considerate, secondo la legislazione fiscale di uno Stato membro, come aventi il domicilio fiscale in tale Stato membro e, ai sensi convenzionali, come non aventi tale domicilio fuori dell'Unione europea.

La condizione oggettiva consiste nella detenzione di una percentuale di partecipazione diretta minima del 10% al capitale (o nei diritti di voto) di una società di un altro Stato membro che soddisfi le condizioni soggettive illustrate. Inoltre, la direttiva dà la facoltà agli Stati membri di richiedere una durata minima ininterrotta di possesso della partecipazione (cd. holding period) di due anni. A tal proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito (sentenza Denavit International Bv - C-283/1994 del 17 ottobre 1996) che, alla data distribuzione dei dividendi, il periodo minimo di detenzione ininterrotto non debba essere già decorso potendosi compiere successivamente alla data di delibera della distribuzione.

La modifica apportata

All'articolo 4 della direttiva, punto 1, lettera a) l'espressione *"lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione] si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione"* è stata così integrata *"si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione nella misura in cui tali utili non sono deducibili dalla società figlia e li sottopongono a imposizione nella misura in cui tali utili sono deducibili dalla società figlia...[traduzione dell'autore]"* (*"refrain from taxing such profits to the extent that such profits are not deductible by the subsidiary, and tax such profits to the extent that such profits are deductible by the subsidiary"*)

In tal modo è stato creato un criterio di collegamento tra il trattamento fiscale della remunerazione dello strumento finanziario ibrido nello Stato membro del soggetto erogante (società figlia) e il trattamento fiscale nello Stato membro del soggetto percipiente (società madre). La modifica alla direttiva madre-figlia ha quindi lo scopo di impedire alle società multinazionali di sfruttare le asimmetrie impositive relative alle costruzioni finanziarie ibride in modo da ottenere una doppia non imposizione.

La possibilità di realizzare pianificazioni fiscali miranti a ottenere una doppia non imposizione sfruttando le costruzioni finanziarie ibride non era infatti esclusa in precedenza, in quanto le disposizioni della direttiva sulle società madri e figlie imponevano agli Stati membri di esentare gli utili che le società madri ricevevano dalle società figlie operanti in altri Stati membri.

Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2015 per recepire la modifica nel diritto nazionale.

Gli effetti sull'ordinamento nazionale

Per maggior esaustività è opportuno ricordare che nell'ordinamento nazionale fin dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 247 del 18 novembre 2005 (cd. "Correttivo 2005") all'articolo 44, comma 2 lett. a) del Tuir è previsto, con effetto per i periodi d'imposta che iniziano dal primo gennaio 2006, che le partecipazioni al capitale o al patrimonio e i titoli o strumenti finanziari emessi da società o enti non residenti, purché non provenienti da società residenti in uno Stato a

regime fiscale privilegiato si considerino similari alle azioni se la loro remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi) e a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

Al ricorrere delle suddette condizioni, il trattamento impositivo della remunerazione degli strumenti finanziari assimilati alle azioni è il medesimo dei dividendi ed è accordata l'esenzione per il 95% se i pagamenti sono percepiti da società o enti soggetti all'Ires (cd. *participation exemption*).

di

Alessandro Denaro

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ue-approvata-modifica-della-direttiva-madre-figlia-2>